



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE Rel.
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **682 /2015** R.G.L.

promossa da:

**AGENZIA delle ENTRATE**, c.f. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in Corso Stati Uniti n.ro 45.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

<b>ELIA Nicola</b> , c.f. LEINCL72B06L219Y,	<b>GUIDI Gisella</b> , c.f. GDUGLL75T49L219Y,	<b>COSCO Ivan</b> , c.f. CSCVNI71R11L219M,	<b>MARCIANO Anna</b> , c.f. MRCNNA74E44F839L,	<b>DAMIANO Alessandro</b> , c.f. DMNLSN78S12I470N	<b>e VENTURA Stefania</b> , c.f.
---	---	--	---	---	----------------------------------



VNTSFN73P54L419E, rappresentati e difesi dall'avv.to Roberto Carapelle ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino - Via San Pio V n.ro 20 per procura in atti.

## **APPELLATI**

**Oggetto: Pagamento somma.**

## **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da ricorso depositato in data 06.10.2015

**Per gli appellati:** come da memoria depositata in data 20.04.2016

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti oggi appellati chiedevano accertarsi l'illegittimità della trattenuta pari al 2,5% sull'80% della retribuzione operata dall'amministrazione a titolo di rivalsa contributiva, fino al 31 marzo 2013, in forza dell'art. 37 del DPR 1032/73, dal 1° aprile 2013 in forza dell'art. 1 co. 3 del DPCM 20 dicembre 1999.

Si costituiva il MIUR che chiedeva la reiezione del ricorso.

Il tribunale di Torino, con sentenza in data 16-7/6-8-2015 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero convenuto al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle somme meglio specificate nel dispositivo della sentenza, oltre interessi ed oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite.

Proponeva appello il MIUR con ricorso depositato in data 6.10.2015; si costituivano gli appellati che resistevano all'appello.

La causa veniva decisa all'udienza del 10.5.2016 come da



dispositivo in calce.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Questa Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto del presente giudizio, tra l'altro anche con sentenza n. 41/16, resa nel giudizio n. r.g. 166/15 che, benché vertente tra alcuni lavoratori e l'Agenzia delle Entrate (anziché il MIUR), riguarda fattispecie identica sia per la natura della domanda sia per le questioni di diritto sia per le norme che regolano la fattispecie stessa.

Non vi sono ragioni di discostarsi da tale decisione e da tale orientamento, per cui si riporta in toto la parte motiva della decisione 41/16 di cui sopra che si attaglia (sostituendo l'appellante Agenzia delle Entrate -di oggi- con l'appellato -di allora- MIUR):

“Al fine di inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale, bisogna rammentare che le appellanti, assunte dal MIUR in data successiva all'1/1/2001 e conseguentemente assoggettate al regime del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., ritengono che la trattenuta mensilmente operata in busta paga dal datore di lavoro, in misura pari al contributo previsto dal D.P.R. 1032/1973 per i lavoratori assoggettati al regime del trattamento di fine servizio, violi il principio dell'irriducibilità della retribuzione e sia incompatibile con il sistema di calcolo del t.f.r., come stabilito dall'art. 2120 cc e dalla l. 2997/1982.

In punto di fatto si deve rammentare che attraverso l'audizione del funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze è stato accertato dal Giudice di prime cure che, come da subito dedotto dal MIUR nella comparsa di risposta, la trattenuta del 2,5% di cui si discute non è quella operata a carico dei dipendenti in regime di t.f.s. ai sensi dell'art. 37 DPR



29.12.1973 n. 1032 e dell'art. 18 l.20.3.1980 n. 75, essendo stata indicata in busta paga con la dicitura "op. di prev./t.f.r." per mero errore materiale (cfr. verbale udienza del 20.5.2014). Tanto è vero che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente in sede di discussione, dal mese di aprile 2013 la stessa trattenuta nei cedolini è indicata con la diversa dicitura "t.f.r. art. 1 co. 3 D.P.C.M. 20.12.2013".

Si tratta, come chiarito dal funzionario del M.E.F., di una trattenuta che non riguarda il t.f.s. e che non ha natura previdenziale, ma ha una funzione compensativa, essendo stata operata dall'amministrazione al fine di garantire la parità retributiva tra vecchi e nuovi assunti secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 e 3 DPCM 20 dicembre 1999.

La Difesa delle ricorrenti ha sostenuto che non è chiara la ragione che abbia indotto negli anni l'amministrazione a ritenere legittima la perpetuazione della trattenuta oggetto di causa.

Il Giudice di prime cure ha richiamato le norme sulla base delle quali sono state operate le trattenute; in merito si deve ricordare che ai dipendenti del MIUR veniva inizialmente pagato il trattamento di fine servizio (TFS/IBU – indennità di buonuscita) e ai fini della liquidazione dello stesso era applicato sulle competenze mensili del personale il c.d. contributo per opera di previdenza, la cui aliquota era determinata nella misura complessiva del 9,60% sull'80% della retribuzione, di cui il 2,5% a carico del dipendente.

Con la legge n. 335/1995, e i successivi atti normativi (l. n. 448/1998; DPCM 20/12/1999 e DPCM 2 marzo 2001), è stato riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo il passaggio dal sistema di calcolo delle pensioni retributivo, basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, a quello contributivo, basato sull'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa.

E' stato anche dato l'avvio alla costituzione di forme di previdenza complementare (c.d. fondi pensione) articolo 1 l. n. 335/1995.

Ciò detto, il primo Giudice ha rammentato: a) l'articolo 2 (commi 5, 6 e 7) l.



335/95 che stabiliva l'estensione ai dipendenti pubblici dell'istituto del TFR (comma 5) a partire dal 1 gennaio 1996. Norme di estensione che, tuttavia, non avevano efficacia diretta e immediata, ma prevedevano successive disposizioni attuative di natura sia contrattuale che regolamentare ( art 2, commi 6 e 7); b) l'articolo 26 comma 19 legge 448/1998 ed il DPCM 20 dicembre 1999 ( articolo 1, commi 2-4) che hanno cominciato a dare attuazione a quanto sopra, consentendo anche ai dipendenti pubblici l'accesso alla previdenza complementare, reso operativa l'estensione del TFR nel pubblico impiego ( agli assunti a far data dal 1/1/1996 e a coloro che, assunti in precedenza, avevano deciso di aderirvi) e ha fissato le regole generali per la costituzione dei fondi nei vari comparti.

Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che:

“così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente che, a differenza di quanto indicato dalla parte ricorrente in sede di discussione, non è stato un atto dell'amministrazione ad intervenire unilateralmente sulla retribuzione dei dipendenti, dato che il meccanismo della trattenuta trova diretto fondamento nelle previsioni della legge 335/1995 e della legge 448/1998.

E' stato il legislatore a prevedere che la retribuzione netta non dovesse subire variazioni nel nuovo regime di t.f.r.: in regime di t.f.s. sulla retribuzione lorda dei dipendenti veniva operata una rivalsa dell'amministrazione per contributi previdenziali nella misura del 2,50% dell'80% della retribuzione, mentre nel nuovo regime di t.f.r. tale rivalsa non è stata prevista, con la conseguenza che la retribuzione netta dei dipendenti in regime di t.f.r. sarebbe stata superiore agli altri dipendenti. Per ristabilire un regime paritario è stato dunque previsto che la retribuzione netta non dovesse subire variazioni ed il D.P.C.M. (20.12.99 art 1, commi 2-4) non ha fatto altro che attuare tale disposizione, prevedendo per il nuovo regime il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito. Meccanismo che ai sensi del comma 4



dell'art. 1 D.P.C.M. cit., opera per tutti i dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, e non solo per quelli già in servizio, come sostenuto dalla parte ricorrente in sede di discussione.

Neppure può dirsi, con la difesa attrice, che sia stata unilateralmente operata una decurtazione della retribuzione ad opera della parte datoriale in assenza di un confronto in sede sindacale.

Il decreto ha infatti riprodotto fedelmente lo stesso sistema previsto pochi mesi prima dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici 29.7.1999. Questo il testo dell'art. 6 ("Effetti sulla retribuzione del passaggio a T.F.R.") dell'accordo, prodotto dal MIUR all'udienza del 14.10.2014:

“ 1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso

regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.



3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 1.

...Le doglianze dei ricorrenti si rivelano quindi infondate”.

La Difesa delle appellanti contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il meccanismo della trattenuta trova diretto fondamento nelle previsioni della legge 335/1995 e della legge 448/1998.

Meccanismo che per la prima volta è previsto nell'Accordo ARAN-Sindacati del 29/7/99, previsione poi riportata al comma 3 del DPCM 20/12/99.

Sostiene che la questione centrale (non presa in considerazione dal primo Giudice) è se il regime del TFR ha prodotto un indebito aumento della retribuzione dei dipendenti pubblici assoggettati a tale sistema e quindi “invarianza della retribuzione complessiva netta” richieda una riduzione della retribuzione lorda come sostenuta dalla amministrazione.

Ha rilevato che il legislatore, nell'introdurre il sistema previdenziale integrativo, aveva ben chiaro che il sistema del TFS era molto più vantaggioso del sistema del TFR (sia con riferimento alla determinazione della prestazione, sia con riferimento al regime fiscale).

Ha terminato i suoi motivi di appello evidenziando che l'articolo 23 della Costituzione dispone che :” nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e che , come detto, la normativa richiamata dal primo Giudice non autorizza né la contrattazione collettiva né il DPCM ad introdurre nuove e diverse trattenute retributive a carico dei lavoratori, tanto meno allo scopo (del tutto indimostrato) di garantire (“ l'invarianza della retribuzione complessiva netta).

Non ritiene, tuttavia, il Collegio di condividere tali motivi di impugnazione.

In merito si deve rammentare che il DPCM del 20 dicembre 1999 è stato emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 19, della L. n. 448/1998.

Comma 19 articolo 26 L. n.448/1998:



“19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

DPCM 20.12.1999 art 1 commi 2-4:

“2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente





viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3”.

In altre parole, dal gennaio 2001 (successivo DPCM 2 marzo 2001):

1) Per i dipendenti ancora in regime di TFS (Indennità buonuscita) ha continuato ad applicarsi il contributo opera di previdenza, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 37 del DPR 1032/1973 (applicazione di un'aliquota complessiva del 9,60% sull'80% della retribuzione di cui il 7,10 a carico del datore di lavoro ed il 2,5% a carico del dipendente).

2) Per i dipendenti del MIUR in regime di TFR, la percentuale complessiva per la determinazione del contributo previdenziale è rimasta quella del 9,60% sull'80% della retribuzione (come per i colleghi in regime di TFS/IBU) ma tale percentuale è posta ad esclusivo carico del datore di lavoro (secondo la disciplina propria del TFR).

3) Per evitare disparità di trattamento tra i dipendenti in regime di TFR e dipendenti in regime di TFS/IBU, a seguito dell'abolizione del contributo del 2,5% sull'80% della retribuzione a carico del lavoratore, l'articolo 1, comma 3, del DPCM 20.12.1999 ha stabilito ( per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali – in ossequio a quanto disposto dal citato articolo 26 comma 19, della legge n. 448/1998) che la retribuzione lorda venga ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. Previsioni del DPCM 20.12 1999 che corrispondono a quanto stabilito nell'Accordo quadro del 29 luglio 1999 ( di



cui il DPCM costituisce attuazione).

4) E' evidente che, se così non fosse stato, l'applicazione del regime di TFR ai dipendenti statali avrebbe comportato, a seguito della soppressione del contributo, un corrispondente aumento della retribuzione lorda del dipendente ai fini fiscali, e quindi anche un aumento della retribuzione netta, creando una disparità di trattamento economico fra dipendenti aventi la stessa retribuzione complessiva, in violazione del disposto di legge che stabiliva come dovesse essere assicurata l'invarianza della retribuzione.

Per evitare ciò si è prevista non una trattenuta previdenziale ma una decurtazione del lordo ai fini fiscali (da cui poi consegue la riduzione del netto) in modo che in presenza della stessa situazione lavorativa e retributiva (complessiva) due dipendenti percepiscano lo stesso trattamento.

In ogni caso è stato previsto che la decurtazione sia poi recuperata in aumento a tutti gli altri fini, previdenziali e contrattuali, come stabilito nell'Accordo quadro del 29 luglio 1999 (articolo 6, comma 2) e dal DPCM del 20 dicembre 1999 (articolo 1 comma 3) e quindi ciò non ha comportato un peggioramento complessivo per il dipendente in regime di TFR.

Si rammenta, infine, che la Corte Costituzionale con la sentenza n 244/2014 ha rilevato che “il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi”.

Consulta che ha ritenuto legittima la coesistenza, tra i lavoratori pubblici, del doppio regime (TFR e TFS) senza che ciò possa configurare una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.”

Come si è detto, le argomentazioni che hanno sostenuto la reiezione delle domande nella causa 266/15 sono le stesse argomentazioni per cui oggi, *mutatis mutandae*, deve essere



accolto l'appello del MIUR con reiezione conseguente delle  
domande proposte in primo grado dagli odierni appellati.

La complessità della causa e l'assenza di pronunce della  
Suprema Corte inducono il Collegio alla compensazione delle  
spese del presente di entrambi i gradi di giudizio.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

In accoglimento dell'appello,

respinge le domande proposte con i ricorsi introduttivi;

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso all'udienza del 10.05.2016

**IL PRESIDENTE est.**

Dott. Giancarlo Girolami

